

**COMUNE DI BARANO D'ISCHIA**  
PROVINCIA DI NAPOLI**Data Delibera: 6/04/2023****N° Delibera: 44****VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****Oggetto: RICHIESTA CHIARIMENTI E INTERPRETAZIONE AUTENTICA  
APPLICAZIONE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI**

L'anno duemilaventitre addi sei del mese di Aprile alle ore 12:20 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

---

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Assente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Presente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO.

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte terza - sezione I, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione";

**VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

**VISTO** in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

**DATO ATTO** che, nelle more della predisposizione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, vigono i Piani Stralcio di Bacino predisposti dalle ex AdB nazionali, interregionali e regionali ricadenti nel territorio del Distretto dell'Appennino Meridionale;

**VISTO**, in particolare, il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI)" dell'ex Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, approvato dal Consiglio Regionale della Campania con D.G.R.C. n.0 466 del 21/10/2015 - Attestato n° 437/2 del 10/02/2016 - BURC n.14 del 29/02/2016;

**Ravvisata** da parte di questa Amministrazione Comunale la necessità di fornire un quadro interpretativo omogeneo della vigente normativa in materia

**Ritenuto**, al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo e consentire quindi l'Ufficio Tecnico, nonché ai tecnici professionali di operare senza incertezze, dare una interpretazione autentica alle suddette norme tecniche di attuazione del vigente PAI;

**Dato atto** che tali interpretazioni chiariscono le norme specifiche nel PAI, risolvendo problematiche e criticità basate sull'interpretazione ed applicazione delle norme richiamate;

**Valutato**, per tutto quanto sopra richiamato, opportuno, coerente ed in considerazione degli obiettivi di salvaguardia ambientale e paesaggistica previsti per la zona interessata, procedere con l'interpretazione autentica del combinato degli articoli 12 e 19 delle vigenti norme tecniche di attuazione del PSAI e 9 del Piano Difesa Coste;

**Precisato** che dalla interpretazione autentica in argomento non discende alcuna modifica agli elaborati vigenti;

Attesa la propria competenza ex Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 23 e ss. delle Norme sul governo del territorio" ex Legge Regionale Campania n°16/2004 e s.m.i.;

**Vista** la Circolare semplificativa dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, con cui si evidenzia che *nell'ambito della ripartizione delle funzioni amministrative fra Stato, Regioni ed Enti Locali, prevista dal nostro ordinamento, il comma 1 dell'art. 118 della Costituzione introduce il principio della sussidiarietà verticale. Le funzioni amministrative, pertanto, sono attribuite ai Comuni, salvo che la legge statale o regionale le attribuisca a Province, Città*

metropolitane, Regioni o Stato, ove vi sia la necessità di esercitarle ad un livello territoriale più ampio. Nella fattispecie dei quesiti formulati, la competenza in materia urbanistica e di vigilanza dell'attività edilizia spetta ai Comuni;

**Che** rientra tra le competenze dell' Autorità fornire ai Comuni, attraverso le vigenti Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI, sia le misure e le azioni di salvaguardia, sia un quadro normativo che deve essere recepito dagli stessi all'interno dei propri strumenti di pianificazione, normativi e di gestione e controllo del territorio. In questo senso, le prerogative delle suddette Norme e Misure, in ambito di attività edilizia, sono quelle di prescrivere quali tipologie di interventi edilizi - così come gli stessi vengono definiti dal DPR 380/2001- sono ammesse in una determinata area, in funzione dei livelli di pericolosità e di rischio associato nella stessa presenti;

**Visto** l'art. 5 quater del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 283 del 3 dicembre 2022), coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 2023, n. 9 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «**Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022**, che dispone l'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è chiamata a provvedere all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia;

**Che** in tale sede si dispone che l'aggiornamento del piano sarà approvato in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ai fini dell'aggiornamento con nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 8128/2023 del 15.03.2023 acquisita in atti di questo Ente al prot. n. 2965 del 16.03.2023 sono stati richiesti ai comuni dell'isola d'Ischia informazioni, dati, elaborati e cartografie per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico;

**Preso atto** che nelle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato - contrassegnate come R3 e R4 nella cartografia del piano - sono consentiti esclusivamente gli interventi di sistemazione volti alla riduzione o all'eliminazione del rischio, e gli interventi di demolizione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di mitigazione della vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture. Tali interventi sono consentiti a condizione che non aggravino la vulnerabilità dei luoghi rispetto al rischio esistente e che non precludano la possibilità di ridurre o eliminare il rischio stesso. Essi non devono inoltre comportare variazione di superficie e di volume, nonché cambi di destinazione d'uso peggiorativi ai fini del rischio;

**Acclarato** altresì che nelle medesime aree a rischio molto elevato sono consentite la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o la modifica di quelle esistenti, purché a) non risultino delocalizzabili; b) non concorrano ad incrementare il carico insediativo esposto a rischio; c) non pregiudichino gli interventi di riduzione o eliminazione del rischio e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile; d) il relativo progetto includa le opere di messa in sicurezza per la riduzione del rischio, sia corredato da apposito studio di compatibilità;

**Considerato** altresì che il Consiglio di Stato con propria sentenza n° 4518/14 ha sottolineato come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che per "edificio di interesse pubblico", proprio ai fini del rilascio del titolo edilizio in deroga, deve intendersi ogni manufatto edilizio idoneo, per caratteristiche intrinseche o per destinazione funzionale, a soddisfare interessi di

*rilevanza pubblica (Cons. St., sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6136), potendo in tale categoria ricomprendersi anche una struttura alberghiera ed il suo ampliamento (Cons. St., sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5913; 28 ottobre 1999, n. 1641; 15 luglio 1998, n. 1044);*

**che** la concessione edilizia in deroga, quale espressione di un potere di natura eccezionale, necessita di un'adeguata e congrua motivazione (Cons. St., sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6136; sez. IV, 23 luglio 1999, n. 4664; 3 febbraio 1981, n. 128);

**che** le norme di attuazione del vigente Pai dell'AdB Appennino Meridionale, sia in riferimento al rischio frana che rischio idraulico, prevede che nelle aree perimetrate a rischio elevato e molto elevato sono ammessi esclusivamente: *a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed infrastrutture a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico; gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ad opere di urbanizzazione secondaria sono consentiti senza aumento del carico insediativo; b) la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere di urbanizzazione primaria pubbliche o di interesse pubblico, e che comunque tutti gli interventi devono essere attuati senza aumento del carico insediativo;*

**che** può considerarsi un aumento del carico urbanistico determinato dal nuovo intervento, nella misura in cui dallo stesso derivi un incremento della domanda di servizi;

**ritenuto** necessario per questa amministrazione comunale dotarsi di una interpretazione autentica da parte dell'AdB Appennino Meridionale che garantisca criteri omogeni nell'esame delle istanze, specificazione delle tipologie di intervento consentiti e parità di trattamento per tutti i cittadini;

**ritenuto** altresì necessario emanare avviso pubblico alla cittadinanza al fine di acquisire, studi geologici di dettaglio, informazioni, elaborati relativi a opere di messa in sicurezza di tratti di territorio e di manufatti successivamente all'entrata in vigore della carta del PSAI 2015, osservazioni, e quanto altro utile per la corretta rideterminazione delle cartografie del rischio idrogeologico;

Acquisiti e favorevoli i pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii;

Con votazione unanime favorevole

## **DELIBERA**

1. Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere alla richiesta di interpretazione autentica, del combinato disposto degli articoli 11 delle norme tecniche di attuazione del PIANO PER LA DIFESA DELLE COSTE, 12 e ss nonché 19 e successivi del PSAI , chiarendo se :
  - a) Sono coerenti con gli obiettivi del Piano, e quindi assentibili, le domande di condono edilizio ex L.47/85 e L. 724/94 che comportino aumento di volume e/o superfici a servizio ma nel contempo una diminuzione del carico urbanistico (attraverso la riduzione del numero di persone accoglibili in un determinato edificio), con conseguente riduzione del rischio esposto;
  - b) sono autorizzabili permessi di costruire o scia, relativi ad incremento di volumi tecnici o accessori quali depositi, cellai, locali tecnologici, etc
  - c) come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, gli edifici destinati ad attività alberghiera, ricettiva a rotazione d'uso, derogano dalla normativa per gli edifici

privati e se per gli stessi sono ammissibili in tal caso i titoli edilizi per le diverse categorie ex DPR 380/01, che non comportino aumento del carico insediativo.

3. Dare mandato all'UTC di emanare avviso pubblico alla cittadinanza al fine di acquisire studi geologici di dettaglio, informazioni, elaborati relativi a opere di messa in sicurezza di tratti di territorio e di manufatti realizzati successivamente all'entrata in vigore della carta del PSAI del 2015, osservazioni e quanto altro utile per la corretta rideterminazione delle cartografie del rischio idrogeologico, che verranno trasmesse all'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale per le determinazioni di competenza.
4. Di trasmettere la presente all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e per conoscenza alla Struttura Commissariale per l'Emergenza frana di Ischia in persona del Commissario Delegato, Dott. G. Legnini, ed alla Regione Campania in persona del Vice Presidente – Assessore all'Ambiente – Dott. F. Bonavitacola.
5. Di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE**  
**Dott. DIONIGI GAUDIOSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.  
dal 6/04/2023 al 21/04/2023

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO**

---

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 alla data della sua adozione.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO**

---

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3964 del 6/04/2023 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO**